



# COMUNE DI MARTIGNANO

Provincia di Lecce

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 122 del 20/12/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AFFERENTI ALLE PRATICHE URBANISTICHE-EDILIZIE E S.U.A.P.</b>
-----------------	---

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 13:30, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Sergio Luigi nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 SERGIO Luigi</b></p> <p><b>2 APRILE Luciano</b></p> <p><b>3 ROSATO Roberta</b></p> | <p><b>Sindaco</b></p> <p><b>Vice Sindaco</b></p> <p><b>Assessore</b></p> |
|--|--|

Presente	Assente
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	

Totali			
Presenti	3	Assenti	0

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Emanuela Congedi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267</b>	
<p style="text-align: center;"><b>REGOLARITA' TECNICA:</b></p> <p>Parere Favorevole Addì, 19/12/2024</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Cesare Colazzo)</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLARITA' CONTABILE</b></p> <p>Parere Favorevole Addì, 20/12/2024</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO (Dott. Benvenuto Bisconti)</p>

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione del Comune di Martignano;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “nuovo codice dei contratti”;

### RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 5 del 11/01/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2024 con cui è stata approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 e contenente anche il DUP;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 11 del 28/06/2024 di nomina di responsabile del SERVIZIO TECNICO;

### PREMESSO CHE

- con Decreto Legge n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993, sono stati istituiti i diritti di segreteria per gli atti urbanistico-edilizi a favore dei Comuni;
- l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 19/03/1993, modificato e integrato dall’art. 2, comma 60, punto 19 della legge n. 662 del 23/12/1996 e dall’art. 1, comma 50, della L. n. 311 del 30/12/2004, ha definitivamente istituito i diritti di segreteria per i succitati atti amministrativi, il tutto come segue:

*“Art. 10. Disposizioni fiscali e tariffarie. ...omissis... 10.Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:*

- a) *certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*
- b) *autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*
- c) *autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75*

*per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;*

- d) *autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*
- e) *autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;*
- f) *certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*
- g) *concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.” 11.....*

*12.I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.”*

- l'art. 10, comma 10, lettera c), del Decreto Legge n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993, per ultimo modificata dalla Legge n. 31/04, prevedeva quindi relativamente alle autorizzazioni e D.I.A. (ora S.C.I.A.), con esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'aggiornamento biennale dei diritti in base al 75% delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 15/05/1997 sono state approvate le tariffe (in lire) dei diritti di segreteria di cui all'art. 10, comma 10, lettera c);
- le medesime tariffe sono state analiticamente aggiornate in euro;

**DATO ATTO CHE**

- in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 è stato pubblicato il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, il quale, unitamente alle successive modifiche e integrazioni della medesima legge, ha sia disciplinato le procure amministrative in materia di edilizia, sia introdotto nuove discipline relative all'attività edilizia;
- il succitato D.P.R. con l'art. 5, relativamente allo Sportello Unico dell'edilizia, ha comportato un aggravio della gestione delle procedure amministrative;
- all' art. 1 comma 3 del il D.lgs. 222 del 25/11/2016 “*Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” c.d. “*Riforma Madia*”, con entrata in vigore 11/12/2017; legislativo “*Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria consulenza funzionale all' istruttoria agli interessati ..., fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge*”;
- l'attuale normativa in materia non disciplina altre attività d'ufficio, quali ad esempio le istruttorie per il deposito dei tipi di frazionamento;

**VISTO** il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 avente ad oggetto “*Regolamento*” per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”

entrato in vigore il 30/11/2011, per la parte relativa al procedimento “automatizzato” ed il 01/10/2011 per la parte relativa al procedimento “ordinario”, con l’obbligo previsto dal decreto stesso ad interagire con le imprese solo per via telematica;

**CONSIDERATO** a tal proposito, che

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa, la cui attivazione, anche attraverso la convenzione con la Camera di Commercio di Lecce per l’utilizzo del portale *impresainungiorno.gov.it* ha consentito di sviluppare ulteriori forme di razionalizzazione e semplificazione amministrativa;
- l’art.4 comma 13 del predetto D.P.R n. 160/2010 prevede, in relazione ai procedimenti attivati dal SUAP, di porre a carico dell’utente interessato, il pagamento delle spese di istruttoria e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, compresi i diritti e le spese di istruttoria previsti a favore del Comune, secondo le vigenti disposizioni;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.11.2011 per l’attuazione dello Sportello Unico;

**DATO ATTO** altresì che

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

tutto ciò premesso e considerato,

**RILEVATA** l'inadeguatezza degli importi vigenti se confrontati con i procedimenti introdotti dalla attuale normativa urbanistico/edilizia, in relazione anche alle nuove tipologie di istanze in tema di urbanistica ed edilizia privata nonché di espletamento e presa visione di atti e servizi resi al pubblico;

**RAVVISATA** quindi la necessità di

- aggiornare le attuali tariffe relative all'applicazione dei diritti di segreteria e di istruttoria delle varie procedure afferenti lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE);
- introdurre nuove tariffe in merito ai procedimenti introdotti dalla attuale normativa urbanistico/edilizia, in relazione anche alle nuove tipologie di istanze in tema di urbanistica e di edilizia privata;
- dover procedere all'istituzione degli oneri istruttori per l'espletamento di pratiche relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive, le quali comportano, in base alla maggiore o minore complessità, l'esame puntuale della disciplina di riferimento, il coinvolgimento di uffici comunali ed Enti terzi, lo svolgimento di procedure di per sé complesse quali rilascio di autorizzazioni diversificate, l'indizione di conferenze e collaudi;

**CONSIDERATO** che l'aggiornamento degli importi afferenti il SUE devono tenere conto, entro i limiti imposti dall'art. 10 comma 10 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, sia del carattere particolarmente complesso e specialistico dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e attività produttive, sia del progressivo sviluppo della normativa di riferimento;

**RITENUTO** pertanto opportuno

- modificare e integrare le tariffe preesistenti relative ai diritti istruttori e di segreteria in materia urbanistico-edilizia, ambiente e patrimonio come da tabella A allegata al presente atto, garantendo la proporzionalità dei diritti alla tipologia di pratica da istruire;
- istituire le tariffe relative ai diritti di segreteria afferenti i procedimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive, come da tabella B allegata alla presente Deliberazione;

**SPECIFICATO** che le tariffe di cui alle succitate tabelle A e B verranno applicate per tutte le istanze presentate a decorrere dalla data del 01/01/2025;

**VISTI:**

- il D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ed in particolare l'art. 10 relativo alla istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di atti prevalentemente in materia di edilizia ed urbanistica, a vantaggio esclusivamente degli Enti locali;
- il D.lgs. 222 del 25/11/2016;

con voti favorevoli espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. DI APPROVARE** le tabelle A e B, allegate per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti i nuovi importi dei diritti istruttori e di segreteria relativi alle pratiche di URBANISTICO-EDILIZIA, AMBIENTE, PATRIMONIO e SUAP espletate da Questo Ente;
- 3. DI STABILIRE** che i nuovi tariffari, di cui alle succitate tabelle, saranno applicati per tutte le istanze presentate a decorrere dalla data del 01/01/2025;
- 4. DI CONSIDERARE** non applicabili, a partire dalla data del 01/01/2025, le tariffe attualmente in uso;
- 5. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario gli adempimenti sequenziali

di competenza;

- 6. DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
Sergio Luigi

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Emanuela Congedi

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 20/12/2024, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, 20/12/2024*

IL MESSO COMUNALE  
Dott.ssa Emanuela Congedi

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Martignano, li 20/12/2024

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Emanuela Congedi

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martignano

---